



Il Tribunale di Roma

Sezione 14^a Civile

composto dai sig.ri magistrati:

Presidente

Relatore

Giudice

nella procedura per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE iscritta al N.1261 dell'anno 2025,

proposta da

MARIA SOFIA TOLOSA AMANTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII

Il Giudice

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositato da Maria Sofia Tolosa Amante (C.F.: MNTMSF66E64Z216J), nata a Manila (Filippine), il 24 maggio 1966

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rappresentato dal Gestore, alla separazione con l'ex coniuge [REDACTED] che non ha più partecipato alle spese coniugali ed, in particolare, alla corresponsione delle rate del Mutuo, nonché alle instabili condizioni di salute che hanno comportato l'aumento di costi per le cure;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento attesa l'esposizione debitoria nei confronti dell'unico creditore della procedura [REDACTED] per un importo residuo pari a complessivi euro 99.595;

considerato che la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile e dispone di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da redditi da lavoro dipendente pari ad una retribuzione lorda mensile di circa 1500 mensili;

rilevato che il fabbisogno economico mensile del nucleo familiare composto dalla sig.ra Amante e dal sig. [REDACTED] come risulta dalla dichiarazione acquisita, risulterebbe pari a complessivi euro 2.268;

rilevato, che la ricorrente, a fronte della predetta esposizione debitoria intende proporre al proprio creditore un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento di euro 30.000, a chiusura della propria esposizione debitoria, mediante versamento immediato in un'unica soluzione;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte sulla maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da Maria Sofia Tolosa Amante

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell' OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento;

DISPONE

altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 14.11.2025

Il Giudice